



## **Avvocato responsabile se c'è un contrasto in giurisprudenza?**

**Autore :** Redazione

**Data:** 30/09/2018

*Legale tenuto a risarcire i danni se non invia una lettera che interrompe la prescrizione anche quando la questione è dibattuta a livello giurisprudenziale e ci sono sentenze contrarie.*

Immagina di avere delle macchie di umidità in casa e di incaricare un avvocato



affinché scriva una diffida al costruttore. La garanzia decennale sta per scadere, per cui gli solleciti l'invio della lettera al più presto. La legge dice che bisogna intimare la riparazione del danno entro 60 giorni dalla scoperta della causa. Il tuo avvocato ritiene di poter ancora aspettare perché, stando ad alcune sentenze, questa conoscenza si ottiene solo con una perizia di parte: un tecnico di fiducia deve visionare l'immobile e consegnarti un elaborato. Tu però gli fai presente che, già qualche settimana prima, con la ditta di costruzione avete accertato la provenienza dell'acqua e che, pertanto, il termine di prescrizione decorre da un momento anteriore. Fatto sta che l'avvocato fa di testa sua e, alla fine, proprio per questa ragione perde la causa. Il giudice dichiara intervenuta la decadenza del diritto. Giustamente amareggiato, ti rivolgi a lui per chiedergli i danni e lo minacci di citarlo in giudizio per responsabilità professionale. Dal canto suo ti fa notare che esistono numerose sentenze, peraltro della stessa Cassazione, che avvalorano la sua interpretazione. La questione - conclude il legale - è sì dibattuta in giurisprudenza, ma essendosi attenuto alle istruzioni fornite da alcune sentenze, è comunque esente da colpe. Chi ha ragione? **L'avvocato è responsabile se c'è un contrasto in giurisprudenza?**

La questione è stata di recente sotto il vaglio della Cassazione. La suprema Corte **[1]** ha avuto modo, con una sentenza pubblicata qualche giorno fa, di stabilire se c'è una responsabilità professionale dell'avvocato che lascia scadere un termine di prescrizione per non aver inviato un atto interruttivo solo perché si è attenuto a una delle correnti interpretative sancite dalla giurisprudenza.

Le obbligazioni relative all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: ciò significa che l'avvocato, assumendo l'incarico, si impegna a fornire la sua opera per raggiungere un risultato "sperato", ma non a conseguirlo (dipendendo quest'ultimo da una serie di fattori che non hanno spesso nulla a che vedere con le capacità e l'attività svolta dal professionista).

Ora, nell'ordinaria diligenza dell'avvocato rientra il compimento di **atti interruttivi della prescrizione** del diritto del suo cliente, ossia l'invio delle lettere di diffida o le richieste di pagamento, che per legge vanno spedite entro tempi prefissati. Tale attività, in genere, non richiede una «speciale capacità tecnica», a meno che incerto è il calcolo di termine. Tuttavia - ed è questo l'aspetto nodale della sentenza in commento - quando esiste un contrasto giurisprudenziale sul calcolo del termine di prescrizione (come ad esempio nel caso vi sia un dubbio sul giorno a partire dal quale inizia il conteggio), l'avvocato è tenuto a seguire l'interpretazione più prudente per non far decadere il diritto del proprio assistito. Per cui il legale è obbligato a inviare immediatamente l'atto di diffida che interrompe il termine della prescrizione e ne fa ripartire da capo il conteggio; diversamente egli è responsabile della violazione di un obbligo di diligenza ed è tenuto a risarcire il danno.



Il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza **[2]** e non solo per dolo o colpa grave **[3]** allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto». Allo stesso modo, «l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto» dalla legge.

**Note:**

**[1]** Cass. sent. n. 23449/18.

**[2]** Ex art. 1176 co. 2 cod. civ.

**[3]** Ex art. 2236 cod. civ.